

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 8 del 07/05/2002 - rif. SOA/16, SOA/18, SOA/22, SOA/148, SOA/190, SOA/213, SOA/235, SOA/239, SOA/240, SOA

Determinazione n. 8 del 07/05/2002 - rif. SOA/16, SOA/18, SOA/22, SOA/148, SOA/190, SOA/213, SOA/235, SOA/239, SOA/240, SOA legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

È possibile la qualificazione di una impresa individuale - di cui sia titolare il socio superstite di una società in nome collettivo formata da due soci e sciolta ai sensi dell'art.2272, co.4, c., purchè vengano forniti alla SOA che deve rilasciare l'attestazione prove documentali, di provenienza dal Registro delle imprese territorialmente competente, attestanti l'avvenuta estinzione della società commerciale e la continuazione della relativa attività imprenditoriale nella forma dell'impresa individuale da parte del socio superstite. Il rinnovo dell'attestazione è equiparato al rilascio di una nuova attestazione. In materia di lavori pubblici si applicano le medesime disposizioni alla società cooperativa e alla piccola società cooperativa (articolo 21 della legge 7 agosto 1997, n. 266) e, pertanto, per la loro qualificazione non assume rilevanza la loro entità dimensionale.

Determinazione n. 8 del 07/05/2002 - rif. SOA/16, SOA/18, SOA/22, SOA/148, SOA/190, SOA/213, SOA/235, SOA/239, SOA/240, SOA legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

Ai sensi del combinato disposto dell'art.2, co.1, lett. l) e dell'art.74, co.3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., nel caso di bandi di gara indetti per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione di un'opera rientrante nella categoria generale OG1 - nel caso che prevedano come categoria prevalente una delle categorie specializzate OS6, OS7 e OS8 - possono partecipare (purchè espressamente previsto nel bando di gara, mediante l'inserimento, ai punti 15 e 13 dei modelli di bando tipo per il pubblico incanto e per la licitazione privata, pubblicati sul supplemento ordinario n. 18 della Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2002, delle seguenti parole: sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria generale OG1.), oltre alle imprese qualificate nella categoria di opera specializzata prevalente, anche le imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1, poiché le suddette categorie specializzate sono a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, eseguibili dall'aggiudicatario ancorché privo delle relative qualificazioni. Considerato che presupposto per la qualificazione nella categoria di opera generale OG11 è l'aver direttamente eseguito impianti appartenenti ai due sottosistemi di impianti e che, se una impresa qualificata nella categoria di opera generale OG11 può eseguire un insieme coordinato di impianti (appartenenti alle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30) da realizzarsi congiuntamente, la stessa non può non ritenersi in possesso delle capacità economiche finanziarie e tecnico organizzative necessarie per la esecuzione anche di uno o più di uno dei suddetti quattro impianti che, in quanto non costituiscono sul piano tecnico un insieme coordinato di impianti, sono indicati nei bandi di gara come singoli impianti, purchè la classifica della qualificazione nella categoria di opera generale OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30 previste nei bandi di gara. Le lavorazioni che costituiscono l'oggetto della declaratoria della categoria di opera specializzata OS1, quali lo scavo, ripristino e modifica volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare, sono da considerare autonomi lavori soltanto se attraverso di esse si realizza un'opera capace di esplicare in via autonoma funzioni economiche o tecniche, ossia un'opera o parte di un'opera o di un intervento che non ha bisogno di lavorazioni appartenenti ad altre categorie per esplicare le funzioni sue proprie. L'indicazione nelle declaratorie della categoria di opera generale OG6 e della categoria di opera specializzata OS22 del trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse ha il solo significato che i bandi di gara vanno indetti assumendo come categoria prevalente la categoria di opera specializzata OS22 soltanto se l'importo dell'insieme delle lavorazioni relative all'impianto di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione nel ciclo naturale delle stesse sia maggiore degli importi degli altri insiemi delle lavorazioni previste nell'intervento. Gli impianti di sollevamento, intesi come centrali di sollevamento da campo pozzi e come centrali di sollevamento complete di automazioni per immissione di fluidi o gas nelle condotte principali, complete di opere elettromeccaniche, strumentazione, telecontrollo a distanza inseriti o meno in un intervento integrato di costruzione di una rete acquedottistica, di oleodotti o di gasdotti, munita di impianti di sollevamento, altrimenti definita di rilancio o booster, completo di ogni altra opera necessaria, rientrano nella categoria generale OG6. Gli impianti di sollevamento, intesi come centrali di produzione di energia elettrica con sfruttamento di salti d'acqua e/o pressione di Condotte, stante la prevalenza dell'impiantistica di produzione dell'energia elettrica, rientrano nella categoria generale OG9. Gli impianti di sollevamento, intesi come centrali di sollevamento per la potabilizzazione e trattamento delle acque da immettere nelle condotte principali e per la depurazione e il trattamento delle acque reflue, stante la prevalenza della potabilizzazione e della depurazione, rientrano nella categoria specializzata OS22. Gli impianti di sollevamento, intesi come impianti di sollevamento con autoclavi per edifici o di pompaggio di liquidi e gas in quanto connessi all'impianto idrico-sanitario dell'edificio, stante la prevalenza dell'impiantistica idrico-sanitaria, di cucine, di

lavanderie, del gas ed antincendio, rientrano nella categoria specializzata OS3. Nonostante la declaratoria della categoria di opera specializzata OS23 includa le demolizioni in genere, compresa la raccolta dei materiali di risulta, la sostanziale differenza fra la tecnologia costruttiva di un manufatto edile e la tecnologia di assemblaggio di una nave e, conseguentemente, anche delle operazioni del suo smantellamento, conduce a ritenere che questo non è assimilabile alla demolizione di un manufatto edile. La disposizione di cui all'art.24, co.1, lett. a), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m.va interpretata nel senso che le imprese possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle nuove declaratorie, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara. Ai sensi dell'art.22, co.7 ed allegato D del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., i certificati di esecuzione dei lavori devono indicare le categorie dei lavori realmente eseguiti. Le imprese possono utilizzare le lavorazioni che, pur non essendo indicate come scorporate nel bando di gara, sono diventate di valore superiore al 10% dell'importo complessivo del lavoro o a euro 150.000 a seguito di perizia di variante o comunque di modifiche venute in evidenza in corso di esecuzione dei lavori. La qualificazione nella categoria di opera specializzata OS2 (Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico) deve essere conseguita sulla base del regolamento approvato con DM del 3 marzo 2000, n. 294, e modificato con DM del 24 ottobre 2001, n. 420. I requisiti speciali ivi indicati e che le imprese devono possedere, ai fini del conseguimento della qualificazione, sono da considerarsi sostitutivi di quelli previsti dall'articolo 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. Il requisito del possesso di un adeguato organico medio annuo va comprovato dimostrando di aver sostenuto, nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA, un costo per il personale dipendente, comprensivo delle retribuzioni e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, pari alternativamente a due specifiche percentuali della cifra d'affari in lavori. Le percentuali sono 15% e 10%, di cui all'art.18, co.1, lett. d, e co.10, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., riguardano, la prima, il personale assunto a tempo determinato o indeterminato e, la seconda, soltanto personale assunto a tempo indeterminato. Per distacco temporaneo si intende la posizione di un dipendente di una impresa che viene inviato a prestare la propria attività presso un'altra impresa restando, tuttavia, organicamente incardinato nella prima. Per lavoro temporaneo o lavoro interinale si intende quello prestato da un lavoratore che una impresa, denominata fornitrice, mette temporaneamente a disposizione di un'altra impresa, denominata utilizzatrice, e nei cui confronti si applica il CCNL dell'impresa utilizzatrice con tutti gli obblighi derivanti dal medesimo (legge 24 giugno 1997, n. 196). Per collaborazione coordinata e continuativa si intende un rapporto di prestazione d'opera professionale per il quale non è previsto il pagamento di contributi sociali ma, esclusivamente, un accantonamento ai fini di quiescenza. I costi sostenuti per il distacco temporaneo, per il lavoro temporaneo o lavoro interinale e per le collaborazioni coordinate e continuative non si possono considerare né come costi sostenuti per personale a tempo indeterminato né come costi per personale assunto a tempo determinato, in quanto per organico medio annuo le disposizioni intendono fare riferimento esclusivamente al personale dipendente e cioè al personale stabilmente e regolarmente incardinato nell'impresa. La disposizione di cui all'art.18, co.14, ultimo periodo, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., nella parte in cui prevede che un direttore tecnico non può contribuire con la sua pregressa attività alla qualificazione di una nuova impresa, qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente contribuzione, va intesa nel senso che il divieto non si applica nei riguardi di imprese diverse dalla precedente, operando, pertanto, nei riguardi della impresa per la quale il direttore tecnico ha precedentemente contribuito alla qualificazione. La disposizione di cui all'art.18, co.14, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., nella parte in cui stabilisce che una impresa, ai fini della qualificazione, può utilizzare i lavori della cui esecuzione è stato responsabile il proprio direttore tecnico, va intesa nel senso che i lavori devono riguardare soltanto quelli diretti nella qualità di direttore tecnico di imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori, oppure in possesso dell'attestazione di qualificazione e soltanto se il soggetto ha svolto la suddetta funzione di direttore tecnico per un periodo non inferiore in complesso a cinque anni di cui almeno tre consecutivi della stessa impresa, potendo i cinque anni riferirsi anche a periodi antecedenti il quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA. Ai sensi degli artt.31 e 32 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., le suddette condizioni possono essere rispettate e documentate nel periodo antecedente al 1 gennaio 2000 e posteriore al 31 dicembre 2001 ma non lo possono nel periodo compreso fra queste due date, in quanto le imprese non sono più in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori e non è possibile o non devono ancora acquisire l'attestazione di qualificazione. È escluso che possono essere utilizzati lavori diretti da un direttore tecnico che abbia operato esclusivamente nel settore privato e, cioè, allorché non figura come direttore tecnico né nel certificato dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori e né nell'attestazione di qualificazione ancorché tale attività possa essere stata affidata mediante procure speciali notarili. Circa le modalità di dimostrazione dei lavori che sono stati diretti nel periodo transitorio, oltre al certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori e all'attestazione di qualificazione, l'impresa può dimostrare che il proprio direttore tecnico ha diretto lavori come direttore tecnico di altra impresa, avvalendosi anche del certificato del Registro delle imprese che contenga l'indicazione del direttore tecnico.

SOA/235,SOA/239, SOA/240, SOA legge 109/94 Articoli 12, 8 - Codici 11.2, 8.1

Considerato che la natura artigiana di una impresa è comprovata dalla sua iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) e che i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane devono essere iscritti a tale albo, i consorzi di imprese artigiane, di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., che possono conseguire l'attestazione di qualificazione, sono esclusivamente quelli iscritti all'albo ex art.6 della cit. legge 443/85.

Determinazione n. 8 del 07/05/2002 - rif. SOA/16, SOA/18, SOA/22, SOA/148, SOA/190, SOA/213, SOA/235,SOA/239, SOA/240, SOA legge 109/94 Articoli 34, 8 - Codici 34.1, 8.3

I lavori in terra che non hanno carattere di autonomo lavoro possono essere indicati nel bando di gara come lavorazioni scorporabili, ma al solo fine di permetterne il subappalto ad imprese adeguatamente qualificate senza incidere sulla percentuale della categoria prevalente e sempre che il loro importo non produca l'effetto di renderli categoria prevalente. I subappaltatori possono utilizzare le lavorazioni eseguite con riferimento, sulla base di quanto risulta dal relativo certificato di esecuzione dei lavori rilasciato dalle stazioni appaltanti all'aggiudicatario, alla effettiva categoria di opera generale o di opera specializzata in cui esse rientrano.